



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi

Via Dogana, 8 - 38122 - Trento

Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422

e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Trento, 18 APR 2011

Prot. n. S153/2011/ 234128 /3.5/442-11

"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MULTIMEDIALE DI RILEVAMENTO DELLE SITUAZIONI CRITICHE DI TRAFFICO E AVVISO ALL'UTENZA DENOMINATO "VIAGGIARE IN TRENTO" DA SVOLGERSI SULLE STRADE STATALI E PROVINCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

(Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 34 dd. 03/03/2011).

Premesse

OGGETTO DELLA GARA: la gara in oggetto consiste nell'affidamento del servizio multimediale di rilevamento delle situazioni critiche di traffico e avviso all'utenza denominato "Viaggiare in Trentino" da svolgersi sulle strade statali e provinciali della Provincia Autonoma di Trento (ulteriori indicazioni all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto).

IMPORTO A BASE D'APPALTO: L'importo a base d'appalto è stabilito in complessivi Euro 1.200.000,00.- al netto degli oneri fiscali per l'intero periodo massimo di durata del servizio pari a 48 mesi, di cui Euro 600.000,00.- al netto degli oneri fiscali per 24 mesi ed Euro 600.000,00.- al netto degli oneri fiscali per ulteriori 24 mesi, nel caso l'Amministrazione intenda ricorrere alla facoltà di prorogare il servizio.

Per il servizio oggetto del presente appalto non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008.

Termini per lo svolgimento della prestazione: le attività (da svolgersi anche nei giorni di sabato e di domenica e durante i giorni festivi) inerenti il servizio in oggetto e descritte nel Capitolato speciale d'appalto si intendono affidate all'aggiudicatario per la durata di 24 mesi dalla data di avvio del servizio, riservandosi l'Amministrazione di procedere all'affidamento dello stesso anche prima della stipula del contratto. L'avvio del servizio deve avvenire entro 60 giorni dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non prima del 28 settembre 2011.

Alla scadenza del contratto, ed a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il contratto potrà essere prorogato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 24 mesi.

Ulteriori indicazioni all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Luogo di esecuzione: il servizio oggetto del presente appalto si svolge sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Modalità di pagamento: l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo ogni trimestre, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e di trasmissione di idonea documentazione fiscale. Ulteriori indicazioni all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Il servizio è finanziato con fondi del bilancio provinciale.

Le presenti Norme per la partecipazione alla gara contengono le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nonché ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e B delle presenti Norme per la partecipazione alla gara) e il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato C) sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 - 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli di dichiarazione e di offerta per la partecipazione alla gara.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 - 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422), **entro e non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta.** Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati alle presenti Norme per la partecipazione.** La scrupolosa compilazione dei

modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/2006, in conformità alle norme contenute nel presente documento. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	A	Valore tecnico-funzionale dell'offerta in relazione agli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio	Massimo 20 punti
	B	Valore tecnico funzionale dell'offerta in relazione alle modalità gestionali di realizzazione del servizio	Massimo 50 punti
	<i>Totale offerta tecnica</i>		Massimo 70
OFFERTA ECONOMICA		PREZZO	Massimo 30
TOTALE COMPLESSIVO			100

Per i sottocriteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei relativi sub-pesi si rinvia al successivo paragrafo 5.

Par. 1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel bando di gara e nel seguente paragrafo 5.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., procederà a **sorteggiare pubblicamente** un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei

requisiti di capacità tecnica e d'esperienza, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7 punti 1 e 2**.

E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione amministrativa ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica; si invitano comunque i concorrenti a preconstituire i documenti di cui al successivo par. 7, punti 1 e 2.

La documentazione a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 4 punto 12 verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e d'esperienza dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura della stazione appaltante, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara.

La Commissione di cui sopra, in seduta riservata, provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente paragrafo 5.1, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti *Norme per la partecipazione*, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 5.2.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (*"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*) e fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm.,

sospendendo in tale caso la seduta e trasmettendo le offerte e le giustificazioni eventualmente prodotte al responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

La stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 87 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a quindici giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente può produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (di cui al successivo par. 4 punti 12, 13 e 14) dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati)**, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. **La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:** esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione **anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.**

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Strade n. 34 dd. 03/03/2011 e nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione **si riserva la facoltà di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto**, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'impresa aggiudicataria.

Par. 2 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammesse alla presente procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI
UFFICIO GESTIONE GARE
Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101
38100 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2011

un plico chiuso con le seguenti modalità:

- **sigillato su tutti i lembi dello stesso**, compresi quelli preincollati in sede di fabbricazione della busta, **con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).
La chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, non sarà ritenuta idonea a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto.
Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Il plico esterno dovrà riportare all'esterno, oltre alla denominazione del concorrente, la dicitura: **"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MULTIMEDIALE DI RILEVAMENTO DELLE SITUAZIONI CRITICHE DI TRAFFICO E AVVISO ALL'UTENZA DENOMINATO "VIAGGIARE IN TRENTO" DA SVOLGERSI SULLE STRADE STATALI E PROVINCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"**.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 - 1° piano - stanza 101**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **Sala Gare** della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Dogana, n. 8 a Trento,

il giorno 13 giugno 2011- alle ore 9.00

I legali rappresentanti delle imprese partecipanti (o persone munite di delega rilasciata dal legale rappresentante) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 lett. A) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' altresì vietata la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno la prestazione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, **inserita in busta chiusa**, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.2.

Par. 4
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il **plico** di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- A) **l'istanza di partecipazione**, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato al successivo par. A ed eventualmente le dichiarazioni/documentazione di cui al successivo par. 4.2;
- B) **la cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) **la RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato alla lettera C);
- D) la busta contenente **l'offerta tecnica**, a sua volta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5.1.
- E) la busta contenente **l'offerta economica**, a sua volta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5.2.
Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le **giustificazioni** di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.
- F) **(eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:** la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno del plico esterno, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, (assieme alle referenze bancarie, alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare:**

- 1a) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**
- 1b) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter). Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter) la dichiarazione attestante l'inesistenza di tale causa di esclusione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B);**
- 1c) di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione, secondo i criteri sotto specificati, come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento; natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) (regolarità contributiva ed assicurativa), si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione, secondo i criteri sotto specificati.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g) (regolarità fiscale), il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede); l'amministrazione procederà ad una valutazione discrezionale delle violazioni dichiarate, secondo i criteri sotto specificati.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. h), si precisa che l'anno di sospensione dalle procedure di gara decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'Autorità della relativa annotazione.

Si riporta di seguito l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;*
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;*
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave*

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."

Si informa che ai sensi della **deliberazione di Giunta provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010:**

A) in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti **direttive:**

1. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

2. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

- 2.a) reati contro l'ordine pubblico;
- 2.b) reati contro il patrimonio;
- 2.c) reati contro la pubblica amministrazione;
- 2.d) reati contro la fede pubblica
- 2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.

3. L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;
- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito

della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

B) in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), ai fini della verifica sulla regolarità contributiva ed assicurativa, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.U.R.C., l'Amministrazione ha l'onere di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;

- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;

- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;

- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.

C) in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), ai fini della verifica sulla regolarità fiscale, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l'Amministrazione ha l'onere di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;

- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;

- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;

- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della

stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede).

Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., **l'impresa sia in una situazione di controllo di cui all'art. 2359** del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed allegare, **pena l'esclusione**, la busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

2. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme per la partecipazione, nel Capitolato speciale d'appalto accettandole senza riserva alcuna;
3. che l'impresa ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sullo svolgimento del servizio;
4. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
5. che l'impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
6. che l'impresa ha tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio (Eventuale se cooperative: che l'Impresa inoltre si impegna ad applicare, per tutti i soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria);
7. (Eventualmente) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
8. (eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
9. (eventuale in caso di Consorzio): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata e, per i consorzi ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

10. (eventuale in caso di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e.

REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA

11. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa;

REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA

12. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, (dichiarazione sostitutiva laddove non sia tenuta a tale iscrizione), per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
13. che l'impresa è iscritta presso il Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
14. che l'impresa ha svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, anche in modo non continuativo, servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto (sono da considerarsi analoghi i servizi inerenti la raccolta, gestione e diffusione tramite media di informazioni di pubblica utilità), per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 600.000,00. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Per le imprese non residenti in Italia l'iscrizione di cui al punto 12 e di cui al punto 13 dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale/commerciale e in analogo registro degli operatori della comunicazione dello Stato di appartenenza, se esistente.

La dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, eventualmente presentata in lingua straniera, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

I modelli di dichiarazione A e B (oltre a quello per la presentazione dell'offerta economica) sono disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e possono essere richiesti all'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

- B) CAUZIONE PROVVISORIA pari ad Euro 24.000,00.-** corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base di appalto (Euro 1.200.000,00.-) ex art. 75, comma 1 e comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti *"Norme di partecipazione alla gara"*.

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

- D) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.**

All'interno del plico di cui al paragrafo 2, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 140,00.-** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 3 novembre 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 12570652DA** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

- D) OFFERTA TECNICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta tecnica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- E) OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". L'offerta economica va presentata in distinta busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica" e l'oggetto della gara. La medesima andrà quindi inserita nel plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.**
- F) *(eventualmente)* nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:** la busta chiusa contenente la **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa** ciascuna impresa **associata** dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui ai **punti 1 – 8, a pena di esclusione.**

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti di ordine generale** di cui ai **punti 1 – 10, a pena di esclusione.**

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa**, il requisito di capacità economica di cui **punto 11** - ossia le idonee referenze bancarie - dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, **a pena di esclusione.**

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il requisito di capacità economica di cui **punto 11** - ossia le idonee referenze bancarie - dovrà essere

posseduto da ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a pena di esclusione.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 12** - ossia l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto – dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, **a pena di esclusione.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., requisito di capacità tecnica di cui al **punto 12** - ossia l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto – dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a pena di esclusione.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 13** - ossia l'iscrizione al ROC – dovrà essere posseduto da almeno un'impresa raggruppata, **a pena di esclusione.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 13** - ossia l'iscrizione al ROC – dovrà essere posseduto da almeno un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e., **a pena di esclusione.**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 14** - ossia svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi identici o analoghi a quello oggetto di appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 600.000,00. – potrà essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, **a pena di esclusione.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 14** - ossia svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi identici o analoghi a quello oggetto di appalto per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 600.000,00. – potrà essere cumulato dal consorzio e dal G.e.i.e., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, **a pena di esclusione.**

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì **le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e presentare le due referenze bancarie. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento del/i requisito/i di capacità economica e/o tecnica di cui al **punto 11 e/o 12 e/o 13 e/o 14** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicate al precedente paragrafo 4 lettera A punto 1;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

°°°

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7, 8, 9, 10 se dovute), 12, 13 e 14, delle referenze bancarie di cui al punto 11 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;

- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 2;

- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;

- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I requisiti di cui al paragrafo 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 2, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "Offerta tecnica", "Offerta economica" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico unico esterno.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi:

		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	A	Valore tecnico-funzionale dell'offerta in relazione agli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio	Massimo 20 punti
	B	Valore tecnico funzionale dell'offerta in relazione alle modalità gestionali di realizzazione del servizio	Massimo 50 punti
	<i>Totale offerta tecnica</i>		Massimo 70
OFFERTA ECONOMICA		PREZZO	Massimo 30
TOTALE COMPLESSIVO			100

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, secondo la seguente formula:

$$P = B_i * 70 + C_i * 30$$

dove

P= è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo

B_i= è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo per l'offerta tecnica:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

C_i= è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l'offerta economica, derivante dall'applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 5.2

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 55 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

5.1 OFFERTA TECNICA

L'Amministrazione provinciale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, nominata con delibera della Giunta Provinciale, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

		ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	A	Valore tecnico-funzionale dell'offerta in relazione agli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio	Massimo 20 punti
	B	Valore tecnico funzionale dell'offerta in relazione alle modalità gestionali di realizzazione del servizio	Massimo 50 punti
	<i>Totale offerta tecnica</i>		Massimo 70

A) Valore tecnico-funzionale dell'offerta in relazione agli operatori coinvolti nella realizzazione del servizio: fino a 20 punti totali, con valutazione specifica dei seguenti sub-elementi:

- 1) presenza di un direttore responsabile ai sensi della l. n. 47 del 1948 (legge sulla stampa): SEI punti;
- 2) media della valutazione dei singola curricula (effettuata esclusivamente per gli operatori adibiti alla raccolta, gestione e successiva diffusione delle informazioni) con riferimento ai titoli di studio e professionali: da zero a otto punti complessivi assegnati effettuando la somma dei seguenti punteggi:
 - A1) QUATTRO punti per gli operatori in possesso della qualifica di giornalista comprovata dall'iscrizione all'Ordine nazionale dei giornalisti;
 - A2) ZERO punti per gli operatori privi della qualifica di cui al punto A1;
 - B1) QUATTRO punti per gli operatori in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento (o eventuale titolo superiore);
 - B2) DUE punti (assegnati in alternativa al punteggio previsto al punto B1) per gli operatori in possesso del diploma di laurea del nuovo ordinamento (o titoli equivalenti);
 - B3) ZERO punti per gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore o per gli operatori per cui non è stato presentato curriculum;

- 3) media della valutazione dei singola curricula (effettuata sia per gli operatori adibiti alla raccolta, gestione e successiva diffusione delle informazioni che per gli operatori del call center) con riferimento all'esperienza professionale, anche non continuativa, in servizi analoghi all'oggetto del presente appalto: da zero a sei punti (zero punti per gli operatori da adibire al servizio privi di esperienza e per gli operatori per cui non è stato presentato il curriculum; 1 punto per ogni semestre completo di esperienza maturata; fino ad un massimo di sei punti per gli operatori con esperienza pari a tre anni o superiore).

I concorrenti dovranno produrre il nominativo dell'eventuale direttore responsabile ai sensi della L. n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), e l'elenco degli operatori che saranno adibiti al servizio.

Tale elenco dovrà essere diviso in due sezioni: la prima riferita agli operatori adibiti alla raccolta, gestione e successiva diffusione delle informazioni, la seconda riferita agli operatori del call center.

Per entrambe le categorie il personale individuato non potrà essere inferiore a 3 unità o superiore a 8 e dovrà possedere almeno il titolo di studio di scuola media superiore.

Per ciascun operatore dovrà essere presentato il relativo curriculum dal quale si evincano i titoli di studio e professionali e l'esperienza acquisita in attività analoghe al servizio oggetto di appalto (individuata con una data di inizio e fine nel formato giorno, mese e anno).

Il curriculum dovrà essere presentato, **pena la non valutazione**, secondo il formato europeo (il modello è disponibile anche all'indirizzo <http://europass.cedefop.europa.eu>) e dovrà essere firmato, pena la non valutazione, dall'interessato e dal legale rappresentante dell'impresa partecipante alla gara. Ciascun curriculum dovrà essere corredato da fotocopia di valido documento di riconoscimento dell'interessato.

L'impresa dovrà individuare un coordinatore del servizio ai sensi dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto che può essere individuato tra le figure sopraelencate.

B) Valore tecnico-funzionale dell'offerta in relazione alle modalità gestionali di realizzazione del servizio: fino a punti totali 50, con valutazione specifica dei seguenti sub-elementi:

1	integrazione delle modalità tecniche di fornitura delle informazioni da parte dei segnalatori mediante la predisposizione e la messa a disposizione di un portale internet-mobile, di un server sms o mms, ecc.	fino a un massimo di 5 punti
2	integrazione delle fonti delle notizie previste in capitolato con altri sistemi di acquisizione automatica dello stato della circolazione stradale mediante la collaborazione di gestori di servizi di trasporto pubblico o privato o altri soggetti in grado di fornire informazioni relative alla mobilità sul territorio trentino (gestori telefonici, ecc.). La fattibilità di tale collaborazione dovrà essere dimostrata sia sotto il profilo tecnico che contrattuale mediante la presentazione di una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti coinvolti.	fino a un massimo di 10 punti
3	integrazione web completa del software per la gestione dei pmv attualmente funzionante in modalità client-server	Punti 3
4	estensione del Servizio nella fascia oraria mattutina (a partire non prima delle ore 6): 4 punti totali così suddivisi:	
4.1	estensione dell'attività di raccolta gestione e divulgazione delle informazioni	fino ad un massimo di punti 2 assegnati sulla base

		della copertura oraria offerta
4.2	estensione del servizio di call center (in aggiunta alla necessaria estensione di cui al punto precedente)	fino ad un massimo di punti 2 assegnati sulla base della copertura oraria offerta
5	estensione del servizio nella fascia oraria serale per una durata di 2 ore (dalle 20 alle 22) nei giorni prefestivi: 2 punti totali così suddivisi:	
5.1	estensione dell'attività di raccolta gestione e divulgazione delle informazioni	punti 1
5.2	estensione del servizio di call center (in aggiunta alla necessaria estensione di cui al punto precedente)	punti 1
6	estensione del servizio di call center nella fascia oraria dalle ore 9:30 ore alle 17:00	fino a 10 punti assegnati sulla base della copertura oraria offerta
7	aggiunta di ulteriori canali divulgativi a quelli previsti in capitolato (pubblicazione delle notizie su social network, invio sms agli utenti con sistemi alternativi a quello attualmente messo a disposizione dall'amministrazione, pubblicazione dello stato di circolazione su google maps o applicazioni simili ecc.)	fino ad un massimo di punti 5
8	altre modalità di tipo innovativo nella raccolta gestione e divulgazione delle notizie sulle condizioni del traffico comprese notizie riguardanti la meteorologia locale	fino a 6 punti;
9	modalità di eventuali campagne pubblicitarie del servizio	fino a 5 punti

Laddove l'attribuzione dei punteggi ai vari elementi di valutazione non dipenda da un semplice calcolo matematico, la commissione tecnica attribuirà il punteggio ottenuto dalla media dei voti assegnati discrezionalmente dai singoli commissari.

I concorrenti dovranno produrre una relazione descrittiva, di massimo 10 pagine (fronte retro, quindi 20 facciate complessive, le ulteriori eventualmente prodotte non saranno oggetto di valutazione), che illustri le caratteristiche qualitative, metodologiche, organizzative, tecniche e le soluzioni operative per il servizio da gestire, articolandola sulla base dei sub-elementi sopradescritti.

Non otterrà alcun punteggio chi proporrà modalità gestionali identiche a quelle descritte nel capitolato di appalto.

Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nel Capitolato speciale d'appalto rappresentano requisiti minimi

tassativi ed inderogabili. Si procederà all'esclusione del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Resta inteso che le soluzioni tecniche, organizzative, metodologiche e le dotazioni umane e strumentali individuate dal concorrente in sede di offerta tecnica di gara costituiranno specifico vincolo contrattuale al quale l'Aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente paragrafo.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

Si evidenzia che, in nessun caso, a pena di esclusione , al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.
--

5.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti necessari allo svolgimento del servizio affidato e dovrà contenere:

- l'indicazione della **percentuale di ribasso (in cifre e in lettere)** offerta per la prestazione del servizio in oggetto, rispetto all'importo complessivo a base di gara. Il ribasso si intenderà applicato uniformemente su tutti gli ambiti di attività compresi nel suddetto appalto.

In caso di discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e la percentuale di ribasso espressa in lettere, prevarrà la percentuale di ribasso espressa in lettere.

- l'indicazione dell'**importo complessivo espresso in Euro (in cifre e in lettere)**, offerto per la prestazione del servizio in oggetto, risultante dall'applicazione del ribasso offerto. In caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto in cifre e l'importo complessivo offerto in lettere, prevarrà l'importo complessivo offerto in lettere.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si terrà conto esclusivamente della percentuale di ribasso offerta in lettere; nel caso in cui venga riscontrata una discordanza fra la percentuale di ribasso in lettere e l'importo complessivo in lettere indicati in offerta, prevarrà la percentuale di ribasso offerta in lettere e l'Amministrazione procederà d'ufficio a rideterminare l'importo complessivo offerto in lettere.

Il punteggio assegnato all'offerta economica sarà determinato applicando le seguenti formule:

(per $A_i \leq A_{soglia}$)	$C_i =$	$0,8 * A_i / A_{soglia}$
(per $A_i > A_{soglia}$)	$C_i =$	$0,8 + 0,2 * (A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})$

dove

C_i = è il coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*

A_i = è il valore dell'offerta (espressa come ribasso %) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = è la media aritmetica dei valori delle offerte (esprese come ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta con il maggior ribasso

Il modello per la presentazione dell'offerta economica allegato delle Norme per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e può essere ritirato in copia presso l'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modello per la partecipazione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

È consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto del servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte del servizio che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante prima che inizi il servizio.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Qualora l'impresa intenda affidare in subappalto parte del servizio, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), del consorzio, del G.e.i.e. o dell'impresa capogruppo nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte del servizio che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano indicazioni quantitative richieste (la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo del servizio). Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

Par. 6 MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione, **in originale**, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari **ad Euro 24.000,00.- (corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base d'appalto) ex art. 75, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006**, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

L'importo della garanzia è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra. (Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale **dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione.**

La documentazione comprovante il deposito cauzionale andrà inserita all'interno del plico esterno, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale**.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

- **massimale o importo pari ad Euro 24.000,00.-** (corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base d'appalto), **a pena di esclusione**;
- con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:
 - a) **“il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario”**;
 - b) **“la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta”**;
 - c) **“il fidejussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta”**;
 - d) **il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**;
 - e) **il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), *integrata a pena d'esclusione, dalle seguenti clausole:*

- **“il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”**;
- **“il fidejussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ.”**.

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in **lingua straniera**, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti

di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa **aggiudicataria** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- *oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)* presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale**. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";
 - b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 - c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
 - d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
 - e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la

mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "Norme di partecipazione alla gara" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) Certificato di iscrizione dell'impresa** presso il Registro degli operatori della comunicazione (ROC) *(a comprova del requisito di cui al punto 13 del precedente paragrafo 4)*.
- 2) Certificati o dichiarazioni rilasciate dal/i committente/i** che dimostrino che l'impresa ha svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, anche in modo non continuativo, servizi identici o analoghi a quello oggetto dell'appalto (sono da considerarsi analoghi i servizi inerenti la raccolta, gestione e diffusione tramite media di informazioni di pubblica utilità), per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 600.000,00.- *(a comprova del requisito di cui al punto 14 del precedente paragrafo 4)*.

Nel caso in cui il concorrente non abbia prestato tali servizi a favore di terzi, ma li abbia svolti in proprio, dovrà dichiarare le date e il valore dei servizi effettuati sulla base di rendicontazioni anche interne (p.e. controllo di gestione) e dovrà produrre idonea documentazione a comprova di tale requisito.

- 3) (Eventualmente), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).
- 4) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.
- 5) Se non già dichiarate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara l'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'impresa terza ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione previsti dal precedente paragrafo 4, ivi compreso:

il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente l'Impresa e le seguenti diciture:

- I) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
- II) che "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni". La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma";

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale**. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà

essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono corredati da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Par. 8 ALTRE INFORMAZIONI

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di possedere idonea e congrua polizza assicurativa per danni da responsabilità civile, per un massimale pari ad Euro 2.000.000,00.- da produrre in copia conforme all'originale all'Amministrazione (come richiesto all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto).

Si richiama l'attenzione del concorrente sulla previsione di cui l'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto: "L'avvio del servizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (che il Servizio Gestione Strade redigerà, anche prima della stipula del contratto, non prima di 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva e non prima della verifica completa e positiva dei requisiti) e comunque non prima del 28 settembre 2011". A tale clausola e collegata l'applicazione della penale prevista al punto 1 del comma 1 dell'articolo 21 del

Capitolato speciale d'appalto: "Per ogni giorno di ritardo di avvio del Servizio rispetto al termine previsto contrattualmente: verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/50 dell'importo forfetario trimestrale".

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7, 8, 9, 10 se dovute), 12, 13 e 14, delle referenze bancarie di cui al punto 11 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;

- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 2;

- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;

- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta tecnica.

- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione

Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

I consorzi stabili, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali

consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme per la partecipazione alla gara".

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Par. 9

TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Agenzia per i Servizi;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 delle presenti Norme di partecipazione, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica**, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -


PF/RC

Per eventuali informazioni:
dott.ssa Roberta Giacomozzi – tel: 0461/496421

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- Capitolato Speciale d'appalto
- Modello di dichiarazione A
- Modello di dichiarazione B
- Modello di offerta economica C